



Decreto «Cura Italia» Art. 55: benefici fiscali sulle cessioni di NPEs

Marzo 2020

Il Decreto «Cura Italia» introduce il beneficio della conversione di DTA in credito di imposta per cessioni di NPEs (1/2)

Il Decreto «Cura Italia» prevede, all'articolo 55, **importanti misure in favore della cessione di crediti deteriorati**. La Società che perfeziona la cessione a titolo oneroso di crediti deteriorati entro il 31 dicembre 2020 ha la possibilità di **trasformare in crediti d'imposta le *Deferred Tax Asset (DTA)* derivanti da (i) perdite fiscali e (ii) eccedenze ACE. I crediti di imposta così ottenuti possono essere portati in compensazione, ceduti ovvero richiesti a rimborso**

Requisiti per l'applicazione

- **Cessione a titolo oneroso entro il 31 dicembre 2020 di crediti pecuniari nei confronti di debitori inadempienti, cioè per cui il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni** (questa definizione è preludio della classificazione a *Past Due, Unlikely to Pay* e Sofferenza)
- **Valore nominale massimo delle singole cessioni pari a €2 miliardi** (determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 a livello di gruppo)
- **Non applicabile a cessioni tra società legate da rapporti di controllo ex articolo 2359 c.c.** (maggioranza dei voti in assemblea ordinaria e/o capacità di esercitare influenza dominante)
- Non applicabile a **enti in dissesto, a rischio di dissesto ovvero in stato di insolvenza**

Canone annuo

- Adesione all'opzione, se non già esercitata, di cui all'articolo 11 del Decreto Legge 3 maggio 2016, n. 59, per cui la trasformazione delle DTA in crediti di imposta è condizionata al pagamento da parte della cedente di un **canone annuo pari all'1,5% della differenza (se positiva) tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate**
- L'opzione comporta l'obbligo del pagamento di un canone annuo **fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029**. Il canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Il Decreto «Cura Italia» introduce il beneficio della conversione di DTA in credito di imposta per cessioni di NPEs (2/2)

Natura delle DTA convertibili

- Le componenti che generano DTA convertibili ai sensi del Decreto Cura Italia sono le seguenti:
 - **Perdite fiscali** ex articolo 84 del TUIR non ancora dedotte alla data di cessione
 - **Eccedenze ACE** non ancora dedotte né fruite tramite crediti d'imposta alla data della cessione
- Possono essere soggette a trasformazione anche le DTA non ancora registrate in bilancio

Beneficio fiscale

- Le **perdite fiscali** e l'**eccedenza ACE** computabili nel calcolo delle DTA convertibili sono **considerabili per un ammontare massimo non superiore al 20% del valore nominale dei crediti ceduti**
- Le DTA convertibili in crediti d'imposta, sia iscritte che non iscritte, **non possono** quindi **eccedere** per le singole cessioni **€110 milioni**, come rappresentato nella tabella seguente

GBV crediti ceduti	Cap componenti DTA (% GBV)	Cap componenti (€)	Aliquota IRES	DTA convertibili
€2 miliardi	20%	€400 milioni	27,5%	€110 milioni

Criticità

- Al momento **non risulta chiaro se possano essere computate anche le DTA generate nel 2019**: infatti, alla data di cessione il bilancio e la dichiarazione dei redditi per il calcolo di eventuali ulteriori DTA 2019 potrebbero non essere stati ancora approvati / presentati

Il Decreto «Cura Italia» introduce il beneficio della conversione di DTA in credito di imposta per cessioni di NPEs: *case study*

A Applicazione dell'art. 55 Decreto «Cura Italia» per banche che hanno già registrato in bilancio le DTA

a.1	Valore lordo dei crediti ceduti	1.000
a.2	Rettifiche di valore pre-cessione	700
a) = a.1- a.2	Valore netto dei crediti ceduti	300
b)	Prezzo di cessione dei crediti	200
c)	DTA da perdite fiscali ed Eccedenze ACE iscritte in bilancio	80
d)	DTA da perdite fiscali ed Eccedenze ACE non iscritte in bilancio	0
e) = c)+d)	DTA convertibili totali ai sensi dell'Art.55	80
f) = e)/27,5%	Componenti da cui originano le DTA convertibili ai sensi dell'Art.55	291
g) = a)*20%	Limite componenti art.55 Decreto	200
h) = g) *27,5%	DTA convertibili	55
i) = b) - a)	Perdita lorda da cessione	-100
j) = i) * (1-33%)	Perdita da cessione (effetto economico) al netto dell'effetto fiscale ordinario	-67
l)	Beneficio CET 1 da conversione DTA	55
m) = j) - l)	Impatto netto complessivo a CET 1 da cessione	-12

B Applicazione dell'art. 55 Decreto «Cura Italia» per banche che non hanno registrato in bilancio le DTA

a.1	Valore lordo dei crediti ceduti	1.000
a.2	Rettifiche di valore pre-cessione	700
a) = a.1- a.2	Valore netto dei crediti ceduti	300
b)	Prezzo di cessione dei crediti	200
c)	DTA da perdite fiscali ed Eccedenze ACE iscritte in bilancio	0
d)	DTA da perdite fiscali ed Eccedenze ACE non iscritte in bilancio	80
e) = c)+d)	DTA convertibili totali ai sensi dell'Art.55	80
f) = e)/27,5%	Componenti da cui originano le DTA convertibili ai sensi dell'Art.55	291
g) = a)*20%	Limite componenti art.55 Decreto	200
h) = g) *27,5%	DTA convertibili	55
i) = b) - a) + h)	Perdita lorda da cessione	-45
j) = (b) - a)) * (1-33%) + h)	Perdita da cessione (effetto economico) al netto dell'effetto fiscale ordinario	-12
l)	Beneficio CET 1 da conversione DTA	55
m) = j)	Impatto netto complessivo a CET 1 da cessione	-12

Importi in € milioni. I dati non tengono conto del beneficio connesso alla liberazione di RWA sui crediti ceduti.



Domenico Torini
Partner

E: dtorini@kpmg.it

T: (+39) 3483059270

Michele Rinaldi
Partner

E: mrinaldi@kpmg.it

T: (+39) 3483081087

Dario Maria Spoto
Associate Partner

E: dspoto@kpmg.it

T: (+39) 3665871464

Arturo Betunio
Partner

E: abetunio@kpmg.it

T: (+39) 3356493011



kpmg.com/socialmedia



kpmg.com/app

© 2019 KPMG Advisory S.p.A., an Italian limited liability share capital company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.